



TRIBUNALE DI PADOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[1]

DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

SENTENZA
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 c.p.p.)

IL GIUDICE

Dott.ssa Bitozzi

alla pubblica udienza del 23.05.2016
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

██████████ nato il ██████████ a ██████████

residente in ██████████

libero - assente

difeso dall'avv. ██████████ (fid.) del foro di Bologna

██████████ nato il ██████████ a ██████████

residente in ██████████

libero - assente

difeso dall'avv. ██████████ (fid.) del foro di Bologna

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1°, 2° e 3° in riferimento all'art. 583
comma 1° n. 1 CP perché, in cooperazione colposa tra loro, ██████████
in qualità di legale rappresentante della ditta di autotrasporti ██████████ con
sede legale a ██████████ (██████████) e datore di lavoro dell'infortunato ██████████,
██████████ in qualità di datore di lavoro della ditta ██████████, con
unità locale in ██████████, via ██████████, per negligenza,

N. 1601/16 Reg.Sent

N. 987/13 R. G. Trib. Mon.

N. 11068/11 R.G.N.R.

Data del deposito
= 7 GIU. 2016

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabina Zappalà

Data di irrevocabilità

N. Reg.Esec.

N. Campione penale
Scheda redatta il

imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi e regolamenti, nel fatto di specie in violazione alle norme di prevenzione per la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 28 comma 2 lett. a) e b) D.Lgs 81/2008, segnatamente per non avere riportato, nei documenti di valutazione dei rischi di entrambe le ditte, alcuna indicazione relativa alle modalità di carico e fissaggio degli oggetti da trasportare, ed alcuna indicazione di misure di prevenzione e protezione adeguate al caricamento in sicurezza dei materiali sui rimorchi, così, per colpa, cagionavano a M [REDACTED], autista della [REDACTED], lesioni personali gravi (trauma cranico commotivo, frattura trimalleolare scomposta e al 3 distale peronale gamba sx, esposta frattura parete laterale dell'orbita dx. contusione mano dx, contusioni minori), dalle quali derivava una malattia della durata complessiva di 236 giorni, in quanto il M [REDACTED], nel piazzale esterno della [REDACTED], mentre stava abbassando l'ultima sponda del rimorchio dell'automezzo per consentire al carrellista lo scarico della merce, un fusto del peso di circa 250 Kg., che era posizionato su di un bancale senza essere né avvolto con cellophane né regettato, cadeva investendolo e procurandogli in tal modo le lesioni già descritte.

In Sant'angelo di Piove di Sacco il 09/04/2010.

N. 987/13 dib.

CONCLUSIONI

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Framon

e del difensore dell'imputato le parti così concludono:

Il Pubblico Ministero chiede

- condanna ad anni 1 mesi 3 gg. 1 di reclusione/arresto
- euro _____ multa / ammenda
- n.d.p. per intervenuta prescrizione
- n.d.p. per remissione di querela
- n.d.p. morte del reo
- n.d.p. perché il fatto non è più previsto come reato
- n.d.p. per tenuità del fatto
- assoluzione _____

Il difensore chiede

- assoluzione F.N.S. O F.N.C.R.

In subordine

- minimo della pena
- concessione delle attenuanti generiche
- sospensione condizionale della pena
- benefici di legge
- minimo edittale
- conversione in pena pecuniaria
- si associa

Motivi della decisione

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP di Padova in data 12.02.13 emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di B [REDACTED] e S [REDACTED] [REDACTED], nella qualità, rispettivamente, di legale rappresentante della ditta B [REDACTED] (il primo) e della ditta K [REDACTED] (il secondo), per rispondere del reato di cui all'art 590, commi 1°, 2° e 3° cp per aver cagionato al lavoratore M [REDACTED] lesioni personali gravi dalle quali derivava una malattia della durata di gg 236, per generica imprudenza, negligenza, imperizia nonché per l'inosservanza di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e precisamente dell'art 28, comma 2° del D.lgvo 81/2008.

A seguito di accurata istruttoria dibattimentale, nel corso della quale si dava luogo all'escussione dei testimoni introdotti dalle parti oltre che all'acquisizione di copiosa documentazione, le parti concludevano come da verbale dell'udienza 23.05.16.

Ciò premesso, le risultanze istruttorie hanno consentito di ricostruire in maniera precisa e puntuale la dinamica dell'infortunio occorso al sig M [REDACTED], autista della ditta B [REDACTED], in data 9.04.10 (vedi deposizioni all'udienza 20.11.14 della p.o. e del lavoratore Q [REDACTED], nonché deposizione G [REDACTED], ispettore dello Spisal, e rapporto d'indagine sull'infortunio dalla stessa redatto).

Precisamente, l'infortunio avveniva verso le ore 14.50 nel piazzale esterno dello stabilimento della ditta K [REDACTED] di [REDACTED], ove il M [REDACTED], autista della ditta B [REDACTED] era arrivato alla guida di un bilico per scaricare della merce che, in precedenza, era stata caricata sul semirimorchio del veicolo da personale della ditta K [REDACTED] (tale T [REDACTED]) presso lo stabilimento della stessa ditta sito in [REDACTED].

Il M [REDACTED], dopo aver parcheggiato il bilico nel suddetto piazzale, iniziava ad abbassare le sponde del semirimorchio per consentire al carrellista della ditta K [REDACTED] (tale B [REDACTED]) di effettuare lo scarico, allorquando, nell'abbassare l'ultima sponda, improvvisamente veniva investito dalla sponda medesima e da un fusto del peso di circa 250 kg che era stato posizionato sopra un bancale, appoggiato sul pianale del rimorchio senza che il fusto fosse stato assicurato in alcun modo al fine di prevenirne il pericolo di rovesciamento (vedi foto dello Spisal circa le modalità di caricamento del fusto coinvolto nell'infortunio).

Dall'infortunio il lavoratore riportava "trauma cranico commotivo, frattura trimalleolare scomposta e al 3 distale peroneale gamba sx, esposta frattura parete laterale dell'orbita dx, contusione mano

dx, contusioni minori” come da documentazione sanitaria acquisita in atti (all’udienza 20.11.14), conseguendo l’incapacità di attendere alle sue occupazioni ordinarie per complessivi gg 236.

I tecnici dello Spisal, all’esito dell’indagine sull’infortunio:

- accertavano che la ditta B [REDACTED] in forza di un contratto in essere con la ditta K [REDACTED] [REDACTED] (acquisito all’udienza del 20.11.14), effettuava con mezzi e personale proprio i trasporti della merce tra la sede legale di quest’ultima ([REDACTED]) e le unità locali ubicate a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e tra le unità locali stesse e che le operazioni di carico/scarico della merce sui mezzi della ditta trasportatrice venivano effettuati da personale delle K [REDACTED] spa;
- individuavano, quale causa esclusiva dell’infortunio occorso al M [REDACTED], il non corretto fissaggio del fusto all’interno del mezzo di trasporto che ne ha determinato la caduta accidentale al momento in cui il lavoratore abbassava le sponde del mezzo di trasporto stesso;
- riconducevano l’infortunio alla mancata valutazione, da parte delle ditte B [REDACTED] e K [REDACTED] (ambidue coinvolte nelle attività connesse ai trasporti), dei rischi relativi alle modalità di carico e fissaggio dei materiali sui rimorchi degli autocarri atteso che, nel documento di valutazione dei rischi delle due ditte, non era riportata alcuna valutazione di tale rischio e conseguente indicazione delle misure di prevenzione/protezione adeguate al caricamento in sicurezza dei materiali sui mezzi di trasporto; contestavano quindi la violazione dell’art 28 comma 2 lett a) e b) del D.Lvo 81/2008;
- ~~ascrivevano la responsabilità dell’infortunio al sig B [REDACTED] e S [REDACTED]~~ [REDACTED], rispettivamente legali rappresentanti della B [REDACTED] e della K [REDACTED], il primo anche datore di lavoro della p.o., soggetti tenuti ex lege a redigere il documento di valutazione dei rischi;
- adottavano a carico dei predetti specifico atto prescrizionale al fine di inserire nel documento di valutazione dei rischi, la valutazione relativa alla fase di lavoro connessa al carico/scarico delle merci dagli autocarri, con conseguente individuazione delle necessarie misure di prevenzione/protezione; prescrizioni che risultano essere state ottemperate nel termine assegnato, con integrazione del documento di valutazione dei rischi oltre al pagamento della sanzione pecuniaria comminata.

Ciò premesso in ordine alla dinamica dell’infortunio ed alle valutazioni dei tecnici dello Spisal, si ritiene che, sulla scorta anche delle testimonianze introdotte dalla difesa (P [REDACTED] e Bo [REDACTED])

██████, escussi all'udienza del 23.03.15), di non poter ravvisare né addebiti di colpa generica né specifica a carico degli imputati.

Invero, dalla deposizione del sig Q ██████████ (preposto alla sicurezza nello stabilimento della K ██████████) si evince che il personale della K ██████████ addetto al carico e scarico delle merci sui mezzi di trasporto, era stato informato e formato sui rischi connessi a dette operazioni, nonché in ordine alle modalità di fissaggio in sicurezza delle merci sui mezzi di trasporto, al fine di evitarne la caduta accidentale durante il trasporto e/o nelle operazioni di scarico; in particolare la procedura prevedeva che, in caso di più fusti, essi venissero incellofanati assieme, mentre, in caso di fusto singolo, questo venisse assicurato con materiale da imballo (cartoni) cellofanato assieme al fusto e posizionato in mezzo ad altri bancali. In ogni caso, secondo quanto riferito dal teste, era sempre l'autista del mezzo di trasporto ad autorizzare il carico ed a richiedere eventualmente un diverso fissaggio del carico per garantire il trasporto in sicurezza, rientrando questo tra le sue specifiche responsabilità.

Il dott P ██████████ (responsabile del servizio di prevenzione e protezione della K ██████████ sia all'epoca dell'infortunio che attualmente) premetteva che la K ██████████ – che gestisce ben 5 stabilimenti produttivi nella provincia di Padova con circa 600 dipendenti - a partire dal 2009 si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza certificato, nel quale – nelle verifiche periodiche - non era mai stato mosso alcun rilievo (prima dell'infortunio) in ordine alla idoneità e la completezza del documento di valutazione dei rischi. Riteneva infatti il teste che, vertendosi nel caso di specie nell'ambito di un appalto di servizi (di trasporto) tra la K ██████████ e la ditta B ██████████, nel quale erano assenti profili di cd "rischio interferenziale", spettava esclusivamente all'appaltatore (e non al committente) la valutazione dei rischi specifici delle proprie lavorazioni. Ne consegue che le modalità di fissaggio in sicurezza del carico all'interno dei mezzi di trasporto sono di esclusiva competenza e responsabilità del trasportatore secondo quanto prescritto dall'art 164 CdS (sistemazione del carico). Tant'è che la K ██████████, nell'ottemperare le prescrizioni dell'organo di vigilanza, non poteva far altro che inserire nel documento di valutazione dei rischi il richiamo alle norme del codice della strada che assegnano al trasportatore la gestione del rischio specifico inerente alle modalità di sistemazione del carico ed al trasporto (vedi documento di valutazione dei rischi redatto in data 28.10.11). Infine il teste riferiva che, essendo intervenuto presso lo stabilimento di ██████████ subito dopo l'infortunio, aveva modo di constatare personalmente che all'interno del mezzo della ditta B ██████████ (coinvolto nell'infortunio) vi erano tutte le attrezzature (corde, fettucce, catene) necessari per fissare il carico.

Bo██████████, autista della ditta B██████████ e responsabile anche della Sicurezza dei Lavoratori, riferiva che tutti i dipendenti, a seguito della assunzione, venivano specificamente addestrati (dal titolare della ditta o da un camionista anziano) in ordine alle modalità di fissaggio dei materiali all'interno dei mezzi di trasporto ed inoltre partecipavano periodicamente a dei corsi collettivi. Inoltre il teste riferiva di aver partecipato nel 2006 unitamente alla p.o. ad un corso tenuto da un ente specializzato per il conseguimento di un certificato europeo (ADR) di abilitazione al trasporto di materiali speciali, pericolosi in cui si erano state insegnate ai lavoratori anche le modalità di fissaggio dei carichi (vedi fatture prodotte all'udienza del 23.03.15).

Stanti le superiori risultanze, pertanto, si ritiene di non poter ascrivere agli odierni imputati l'addebito di colpa generica e specifica ascritto nell'imputazione, in ordine all'infortunio occorso al M██████████. Invero, quanto al legale rappresentante della B██████████, sebbene effettivamente il proprio documento di valutazione dei rischi fosse carente riguardo alla valutazione dello specifico rischio inerente al fissaggio del carico nei mezzi di trasporto (con conseguente indicazione delle misure di sicurezza idonee a fronteggiare i rischi di caduta accidentale del carico), si è accertato come tale procedura di fatto fosse stata "normata" in quanto l'infortunato aveva ricevuto adeguata formazione ed addestramento in ordine alla gestione di detto rischio. Tant'è che il M██████████ stesso, nella deposizione dibattimentale, ammetteva di aver previamente verificato il fissaggio del fusto all'interno del mezzo di trasporto e di averlo ritenuto idoneo, pur avendo a disposizione nel camion tutta l'attrezzatura necessaria ad assicurarlo con catene o corde.

Quanto al legale rappresentante della K██████████, condividendo in pieno le osservazioni del dott P██████████, si ritiene che la valutazione di detto rischio non fosse di competenza del committente ma esclusivamente del trasportatore, non essendo ravvisabili rischi interferenziali. Ad ogni modo si è accertato che il personale K██████████ era addestrato per fissare i carichi secondo le indicazioni eventualmente richieste dal trasportatore.

Ne consegue che gli imputati debbono essere entrambi assolti dal reato ad essi ascritto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

visto l'art 530 c.p.p.

assolve

B. [REDACTED] e S. [REDACTED] dal reato ad egli ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata in gg 45

Padova 23.05.16

il Giudice
dott.ssa Chiara Maria Bitozzi



TRIBUNALE DI PADOVA
Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 1601/16 Reg. Sent.

Sentenza depositata il 7 GIU. 2016

Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lucia Zappalà

Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza gli imputati non hanno sofferto custodia cautelare, né altre misure restrittive.

Padova, il 23/05/2016

L' assistente giudiziario
Agostino Placchetta

Estratto Sentenza Contumaciale notificato all'imputato in data _____

Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il _____ con Mod. 28 n. _____

Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____

Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo il: _____

Scheda redatta il _____

Numero Mod. 3/A/SG: _____

(Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)